



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 20 del 2 febbraio 2017

**DETERMINA DI IMPEGNO PER NOLO AUTOESPURGO PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO CONNESSE
CIG: ZA01D31CE5**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;



Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;

Preso atto

- che ancora non è stato approvato il bilancio 2017 per cui, per analogia, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 la gestione finanziaria dell'Azienda si volge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

Considerato che

- tra i servizi assegnati all'Azienda rientra anche quello della gestione e manutenzione del depuratore e delle pompe di sollevamento;
- che il responsabile tecnico ing. Corradino Angelo ha fatto presente che si rende necessario provvedere ad individuare una ditta per il nolo a caldo dell'autoespurgo per gli interventi di manutenzione e pulizia sia dell'impianto di depurazione che delle pompe di sollevamento;

Atteso che

- trattasi di un servizio indispensabile la cui mancata esecuzione comporterebbe problemi di ordine igienico sanitario;
- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiuta attuazione;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del bilancio 2017, di affidare il servizio di cui si tratta a ditta specializzata nel settore fino al 31/03/2016 per le motivazioni sopra esposte;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv.in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di



importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per il servizio in oggetto;

Preso atto che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MePa, non essendo disponibili bandi attivi;

Visto

- che per il servizio in oggetto la spesa, sulla scorta della spesa sostenuta per l'anno 2016, è stata quantificata in € 2.000,00 oltre IVA;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di avere un operatore competente ed esperto e che intervenga tempestivamente al momento della chiamata;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla ditta Espurgo EcoAlba, con sede in via Raccoli, 6 Matinella – Albanella, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e per esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dichiarato disponibile d eseguire l'appalto praticando la seguente offerta:

Offerta tempo: entro 2 ore dalla chiamata;

Offerta costo chiamata: Nolo caldo dall'autoespurgo comprensive delle prime TRE ORE d'intervento € 150,00;

Offerta costo orario: € 50,00 oltre le prime tre ore;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/206 nonché dei requisiti di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC agli atti di questo ufficio;

Dato atto che

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000, occorre adottare la presente determinazione a contrattare , indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente CIG: **ZA01D31CE5**;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000, la Legge 241/1990;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2016;



Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Espurgo EcoAlba , con sede in via Raccoli, 6 Matinella – Albanella Come da preventivo offerta presentato e in premessa riportato, il servizio di nolo a caldo dell'autoespurgo necessario per eseguire gli interventi di pulizia delle vasche dell'impianto di depurazione in loc.Varolato e delle pompe di sollevamento
3. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: dotare l'Azienda del mezzo necessario per assicurare il servizio affidato di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e delle pompe di sollevamento;
 - b) oggetto del contratto: fornitura del nolo a caldo dell'autoespurgo;
 - c) forma del contratto: mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
4. d) la durata del contratto: dal 01/01/2017 al 31/03/2017;
5. Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 2.440,00 IVA inclusa , con formula aperta secondo gli interventi che si renderanno necessari e comunque non oltre l'importo contrattuale stabilito;
6. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
7. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luigia D'Angelo